

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana Presidente
dott. Raffaella Simone Giudice
dott. Paola Cesaroni Giudice Rel.

all'esito dell'udienza del 2.2.2026

Ha emesso il seguente

DECRETO

ALFA S.p.A. ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 26 l.f., avverso il decreto emesso in data 22/09/2025 dal Giudice delegato al fallimento BETA S.r.l. con cui è stata dichiarata chiusa la procedura di concordato fallimentare a fronte dell'esito negativo delle operazioni di voto sulla proposta depositata dalla odierna reclamante in data 4 luglio 2024.

Ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione:

- 1 Illegittimità del computo del voto negativo delle società di cartolarizzazione GAMMA S.r.l. e DELTA S.r.l. – violazione e falsa applicazione dell'art. 127, comma 7, l. fall. e/o dell'art. 243, comma 7, CCII;
- 2 Erroneità del calcolo dei crediti ammessi al voto – violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55 e 127 L. fall. e/o dei corrispondenti artt. 153, 154 e 243 CCII;
- 3 Applicabilità del c.d. "cram down fiscale" ex artt. 244 e 245 CCII (in caso di applicabilità del CCII al concordato de quo) ovvero degli artt. 180, comma 4, e 182/bis, comma 4, L.fall., analogicamente applicati (in caso di non applicabilità diretta del CCII al concordato de quo).

Fissata la comparizione delle parti, si sono costituiti il Dott. *** ** in qualità di Presidente del Comitato dei Creditori del Fallimento ed in proprio in qualità di creditore, aderendo al reclamo; il Fallimento BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l., al contrario, contestandone la fondatezza ed invocandone il rigetto.

All'esito della concessione di un rinvio per controdeduzioni, il Collegio si è riservato di decidere.

Il reclamo è infondato e viene rigettato.

Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività del reclamo.

Ai sensi dell'art. 26 l.f., il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento e non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

È documentata in atti la data della comunicazione integrale del provvedimento impugnato al reclamante, avvenuta il 24 ottobre 2025, data che rappresenta quindi il dies a quo del termine di impugnazione, secondo quanto previsto dal medesimo art. 26 sulla necessità della comunicazione integrale del provvedimento ai fini della decorrenza del termine.

Il procedimento risulta iscritto al ruolo fallimentare il 10.11.2025, mentre risulta depositato e regolarmente accettato il 3.11.2025 il deposito del ricorso presso la cancelleria del contenzioso civile.

Deve quindi ricordarsi che: “Il deposito dell’atto in una cancelleria diversa da quella preposta a riceverlo –ma appartenente al medesimo ufficio giudiziario competente a trattare l’affare– è comunque idoneo a determinare la presa di contatto tra la parte e il giudice e, quindi, a fissare la tempestività del deposito, qualora avvenuto entro la data stabilita, a prescindere dalla data del successivo rinnovato inoltro del medesimo atto alla pertinente cancelleria. Principio, del resto, più volte affermato questa Corte e proprio con riferimento al rifiuto dell’atto telematico perché depositato in un registro non pertinente (Cass. nn. 1369/2023; 15243/2022; 21249/2021; 6743/2021)” (Cass. Civ. Sez. 1, N. 9545/2025).

Pertanto, valorizzando la data del 3 novembre, il reclamo è tempestivo.

Ammissibile l’impugnazione del decreto del Giudice delegato che ha condiviso e recepito il computo dei voti formulato dal curatore, con conseguente possibilità di sindacare il predetto computo in questa sede.

Nel merito, il primo motivo di reclamo è infondato.

Il decreto impugnato ha preso atto dell’esito negativo delle votazioni sulla proposta di concordato fallimentare depositata dalla odierna reclamante, disponendone la chiusura. In particolare, secondo la relazione sull’esito del voto, tenuto conto degli interessi maturati sui crediti assistiti da privilegio, l’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto è stato di euro 727.850.876,91, di cui euro 110.490.081,88 per creditori chirografari ed euro 617.360.795,03 per creditori privilegiati degradati al chirografo; ad esprimere il dissenso, sono stati 5 creditori, tra cui l’Agente della Riscossione (per euro 336.840.200,75), la DELTA S.r.l. (cessionaria di EPSILON s.p.a.) per euro 2.566.740,28, la GAMMA S.r.l. per euro 69.770.316,79, con voto contrario del 56,23% dei crediti ammessi al voto.

La contestazione si incentra sulla legittimazione al voto di GAMMA S.r.l. e DELTA S.r.l. ma può essere limitata nel suo esame alla prima posizione, essendo GAMMA titolare di crediti in misura molto più rilevante e determinante ai fini dell’esito delle votazioni.

Devono, altresì, evidenziarsi i seguenti dati, rilevanti ai fini dell’esame e decisione del motivo di impugnazione e da ritenersi certi, in quanto documentati in atti:

- 1 La presente procedura fallimentare deriva dalla conversione in fallimento operata con decreto n. 1/2013, emesso ai sensi dell’art. 8, co. 3 D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo del 2011), della Procedura di Amministrazione Straordinaria disposta nel 1995 della società BETA S.r.l.;
- 2 la GAMMA S.r.l. è titolare di un credito di euro 69.770.316,79, essendosi resa cessionaria dei crediti vantati da quattro istituti bancari cedenti –ivi incluso quello vantato nei confronti della società fallita– in data 6 dicembre 2005, in forza di atto di cessione ex artt. 1-4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 TUB;
- 3 indipendentemente dalla procedura che si intenda applicare alla presente proposta (avendo finora il Tribunale fatto applicazione della procedura di cui agli artt. 240 e ss. CCII, valorizzando il dato temporale del deposito della proposta di concordato fallimentare, ed essendo tuttavia medio tempore stata affermata la necessità di fare applicazione della

procedura di cui agli artt. 124 e ss. l.f. per le procedure di fallimento aperte nel vigore della legge fallimentare [Cass. Sez. I, n. 2819/2026]), la norma di riferimento è rimasta immutata nella sua formulazione (art. 243 CCII– 127 l.f. “I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari”).

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che GAMMA sia stata correttamente ammessa al voto nel caso di specie.

Deve, in primis, condividersi la pronuncia resa di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I civ., 08 febbraio 2025, n. 3220), laddove afferma: “Il tenore letterale dell’art. 127, comma 7, L. fall., secondo il quale, nel concordato fallimentare, i trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano stati effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari, osta alla spettanza di detto diritto anche ad una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla legge n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di ‘acquisto in blocco’ dei crediti, allorquando la stessa non risulti iscritta nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 395 del 1993. Alle società di cartolarizzazione non è preclusa la possibilità di operare quale intermediario finanziario ottenendo tale status professionale, soggetto a costante controllo, mediante l’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 106 TUB e, conseguentemente, manifestare il diritto di voto in un concordato fallimentare pur avendo acquistato i crediti dopo la dichiarazione di fallimento”.

La Corte ha altresì aggiunto che la volontà del legislatore di non modificare i requisiti soggettivi per l’esercizio del voto nel concordato fallimentare e quindi di tenere, in particolare, separato il trattamento degli “altri intermediari finanziari” rispetto alla diversa categoria delle SPV utilizzate nella cartolarizzazione dei crediti ha trovato conferma nel disposto dell’art. 243 C.C.I., disposizione non mutata neanche nei correttivi seguenti.

La Corte ha infine valorizzato la distinzione tra l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB e le società di cartolarizzazione, enunciando i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo: 1) la dotazione di un determinato capitale sociale, ben superiore al minimo legale previsto dal codice civile (art. 107, comma 1, lett. c, TUB); 2) la presenza di una struttura organizzativa da sottoporre a controllo (art. 107, comma 1, lett. d, TUB); 3) la sussistenza, in capo ai titolari delle partecipazioni nella società, dell’autorizzazione all’acquisto e dei requisiti (anche di onorabilità) previsti dalla legge per gli istituti di credito (art. 107, comma 1, lett. e, TUB); 4) la sussistenza, in capo ai soggetti che esercitano l’attività di amministrazione, direzione e controllo della società, dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza previsti dalla legge per gli esponenti aziendali delle banche (art. 110 TUB); 5) la sottoposizione ai poteri di vigilanza da parte della Banca d’Italia previsti dalla legge (art. 108 TUB).

Di contro, la disciplina della cartolarizzazione dei crediti, che prevede la cessione in blocco a titolo oneroso dei crediti a società, appositamente create, è contenuta nel d.lgs. 130/1999; l’art. 3 comma del decreto citato prevede che il soggetto cessionario dei crediti cartolarizzati debba costituirsi in forma di società di capitali (“società veicolo” o “SPV”) senza fissazione del capitale minimo diverso da quello previsto dal codice civile e senza alcuna forma di controllo e/o vigilanza né partecipativa, né gestionale, né organizzativa, né di dotazione di capitale (salvo quello ordinario).

Ciò chiarito, dalla visura camerale depositata dalla reclamante e non contestata dalla reclamata, emerge come la GAMMA S.r.l. –sia al momento della cessione sia al momento dell’esercizio del diritto di voto– fosse una società di cartolarizzazione (SPV) non iscritta all’albo degli intermediari ex art. 106 TUB.

Ritiene il Tribunale, riguardo a tale ultimo profilo, che nel contrasto tra la visura camerale prodotta dalla reclamante e la dizione della GAMMA S.r.l. quale intermediario iscritto all’albo 106 TUB contenuta nell’instestazione dell’atto di cessione del credito debba darsi prevalenza alle risultanze della visura camerale, peraltro non espressamente contestata dai reclamati.

Deve, inoltre, precisarsi –in risposta a quanto osservato dalla parte reclamata– che la costituzione in giudizio quale mandataria del Master Servicer, iscritto nell’elenco 106 TUB, non possa ritenersi sufficiente a superare il vizio denunciato, dovendosi fare esclusivo riferimento –sulla scorta del chiaro tenore letterale della norma– alla titolarità del credito, pacificamente sussistente in capo a GAMMA, tenuto conto degli specifici requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB già sopra descritti.

Tanto premesso, tuttavia, non può superarsi ad avviso del Tribunale il dato temporale della dichiarazione di fallimento, intervenuta nel 2013, e quindi in data successiva alla cessione di credito, datata 2005.

L’art. 127 l.f., infatti, limita l’espressione del diritto di voto ai soli cessionari che abbiano acquistato il credito in data successiva al fallimento, nell’ottica di evitare facili manovre speculative, non intaccando minimamente l’esercizio del diritto di voto del cessionario, pur se società di cartolarizzazione non iscritta all’albo degli intermediari, che abbia acquistato il credito in data antecedente la dichiarazione di fallimento.

La reclamante, quindi, invoca il principio della consecutio delle procedure, onde far retroagire il riferimento contenuto nella norma alla dichiarazione di fallimento alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria (1995), antecedente alla cessione del credito (2005).

Il ragionamento non convince.

Il principio della consecuzione tra procedure è un principio di matrice giurisprudenziale, che ha trovato successivamente collocazione normativa (art. 69 bis l. fall.), secondo cui è possibile retrodatare gli effetti della dichiarazione di fallimento al momento dell’apertura della procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata (fattispecie nelle quali l’istituto ha trovato applicazione) con conseguente anticipazione del periodo sospetto –ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria– alla data di ammissione della prima delle procedure concorsuali (Cass. 16 aprile 2003, n. 6019, cit.; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2437), sul presupposto della matrice genetica comune delle due procedure, ossia lo stato di insolvenza dell’impresa, che rimane immutato nel periodo di osservazione.

La consecuzione, quale fenomeno di unificazione delle procedure concorsuali sulla base dei medesimi presupposti soggettivi e oggettivi, non sarebbe esclusa “dal mero fraporsi di un intervallo di tempo intercorso tra le stesse, quando la seconda procedura sia, comunque, espressione della medesima crisi economica della prima; pertanto un intervallo di tempo trascorso tra il termine dell’amministrazione controllata e l’inizio del successivo concordato preventivo, convertito dopo l’ammissione in fallimento, non sarebbe idoneo ad escludere la predetta consecuzione” (Cass. 26

giugno 1992, n. 8013).

Nel caso di specie, tuttavia, l'amplicissimo lasso temporale intercorso tra l'apertura dell'amministrazione straordinaria e la dichiarazione di fallimento (18 anni) non consente di operare tale retrodatazione, non essendovi in atti elementi sufficienti a sostenere una siffatta valutazione, ossia l'individuazione di una medesima situazione di insolvenza protrattasi per l'intero periodo senza soluzione di continuità.

Soprattutto, deve tenersi conto che l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è un istituto concepito non a fini liquidatori, bensì –all'opposto– con una finalità conservativa e di risanamento dei complessi aziendali ritenuti strategici, anche se in stato di crisi.

La circostanza che il fallimento sia stato dichiarato a seguito di una mera "conversione", in forza di una norma legislativa e senza quindi un esplicito accertamento circa l'esistenza di una situazione di insolvenza alla data del 2013, non consente tuttavia –se non con un salto logico non condivisibile– di operare una piena equiparazione tra la situazione di crisi esistente al momento dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e la situazione esistente al momento della conversione in fallimento, ben potendo essersi verificati un aggravamento dello stato di crisi ed un appesantimento della esposizione debitoria che hanno reso inevitabile la conversione della procedura, a fronte dell'assenza di interesse di soggetti terzi ad acquistarla, come previsto dal d.lgs. 70/2011.

Sarebbe stato onere della reclamante, che invoca l'applicazione del principio della consecuzione, fornire i predetti elementi di prova, la cui assenza porta al rigetto del motivo di reclamo.

Con riferimento al secondo motivo, deve evidenziarsi che in base all'art. 127 primo comma l.f. gli aventi diritto al voto sono i creditori indicati nello stato passivo esecutivo mentre ai sensi dell'art. 54 l.f. i crediti privilegiati continuano a produrre interessi nel corso della procedura, con le differenze previste nella norma citata a seconda che si tratti di privilegio speciale o generale.

Pertanto, il creditore privilegiato è ammesso al passivo con inclusione degli interessi maturati ai sensi dell'art. 54 l.f. e tali interessi devono essere computati nei crediti ammessi al voto, secondo i criteri dettati dall'art. 127 primo comma l.f.

Il fatto che il primo comma richiami il passivo definitivo ai fini della individuazione dei creditori ammessi al voto dimostra che il computo dei voti vada effettuato tenuto conto del predetto passivo; ad ulteriore dimostrazione di quanto affermato, si consideri che il secondo comma dell'art. 127 l.f., nel disciplinare l'eventuale rinuncia dei privilegiati alla prelazione, fa espresso riferimento all'"intero credito fra capitale ed accessori".

Deve quindi ritenersi corretto il conteggio operato.

In ordine, infine, all'ultimo motivo di reclamo, la proposta è stata depositata nel vigore del d.lgs. 14/2019 nella formulazione antecedente il correttivo (d.lgs. 136/2024) ed è stata trattata secondo la disciplina vigente al momento del deposito della proposta, con irrilevanza della normativa sopravvenuta.

Da ultimo, è intervenuta la Suprema Corte (Cass. Sez. I, n. 2819/2026) che ha affermato: "In ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare, e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale,

in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 CCII".

Pertanto, condividendo quanto espresso, deve farsi applicazione degli artt. 124 e ss. L.f.

Il carattere assolutamente innovativo della disciplina del c.d. cram down fiscale contenuta nel codice della crisi impedisce qualsiasi applicazione retroattiva della disposizione normativa; inoltre, trattasi di una normativa di carattere eccezionale, che va a privare di efficacia un voto legittimamente espresso dal titolare del diritto di voto, e che è quindi insuscettibile di applicazione analogica.

Sulla base di tali elementi, il reclamo è rigettato.

La complessità e la particolare novità di alcune delle questioni esaminate legittima la compensazione integrale delle spese di questa fase.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo, confermando il provvedimento impugnato;
- compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile - Ufficio fallimenti del Tribunale, il giorno 09.2.2026

Il Giudice rel.

Dr.ssa Paola Cesaroni

Il Presidente
dott. Giuseppe Rana